

STATUTO

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI PROMOZIONE SOCIALE
PER LA LETTURA E LA LETTERATURA GIOVANILE

L'AQUILONE

Denominazione - durata - sede

Articolo 1

E' costituita l'Associazione internazionale di promozione sociale per la Lettura e la Letteratura Giovanile, denominata "L'AQUILONE". Essa persegue il fine esclusivo della solidarietà umana, civile, culturale e di ricerca etica come previsto dalla legge 383/00.

L'Associazione ha durata illimitata ed è dotata di propria autonomia amministrativa, gestionale e patrimoniale.

Essa aderisce, fino a diversa determinazione dell'Assemblea dei soci, all'Associazione nazionale "GRUPPO di SERVIZIO per la LETTERATURA GIOVANILE (GSLG), avente sede legale in Roma, via dei Colli Portuensi, 12, di cui condivide le finalità.

Articolo 2

L'Associazione L'AQUILONE ha sede attualmente presso l'Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione, Cattedra di Storia della Letteratura per l'Infanzia, Piazza Umberto I, BARI e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città della Puglia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo; inoltre, laddove non esistono già sedi provinciali o regionali aderenti al GSLG, l'Associazione L'Aquilone su delibera del Consiglio Direttivo può presentare al Presidente Nazionale la proposta di costituire una sede secondaria in un'altra regione d'Italia.

La sede dell'Associazione potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

FINALITA'

Articolo 3

“L'AQUILONE” è un'Associazione culturale di promozione sociale che non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, attraverso l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali aventi per oggetto la promozione e la produzione letteraria di opere rivolte a (o realizzate da) giovani lettori.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e della Convenzione Internazionale ONU dei Diritti del Minore e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali, l'Associazione in particolare si propone di:

- a) sensibilizzare le famiglie, la scuola, le organizzazioni giovanili, le comunità locali, sull'importanza della lettura e del libro per lo sviluppo della personalità;
- b) curare la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola di ogni ordine e grado e dei bibliotecari (scolastici e per ragazzi) in riferimento alla lettura, alla letteratura per ragazzi e alle relative problematiche pedagogiche e didattiche, anche in relazione agli altri linguaggi della comunicazione (verbale, iconico, multimediale...);
- c) organizzare autonomamente ed in collaborazione con terzi, conferenze, seminari, laboratori e corsi di aggiornamento per genitori, per responsabili di enti locali, comunità ed associazioni giovanili, sui problemi della letteratura giovanile e sull'animazione della lettura;
- d) affiancare e stimolare le iniziative italiane e straniere nel campo della letteratura giovanile;
- e) divulgare informazioni sui libri per ragazzi di buon livello letterario ed artistico e di alto valore educativo e sociale;
- f) programmare, organizzare e stimolare iniziative quali mostre e fiere del libro, premi, convegni di studio e dibattiti, incontri con l'autore, concorsi a tema ed ogni altra opera di animazione culturale, finalizzati alla promozione della lettura;
- g) offrire informazioni e consulenza su produzione letteraria e stampa periodica per ragazzi;
- h) dedicare attenzione particolare ai bambini e ai ragazzi in situazione di difficoltà e di disagio socio-culturale;
- i) produrre pubblicazioni nel campo della letteratura giovanile avvalendosi di fondi propri o di contributi di privati, enti, associazioni, istituzioni pubbliche.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

SOCI

Articolo 4

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I Soci possono essere: fondatori, sostenitori, ordinari. I primi sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; i secondi quanti versano contributi liberali a sostegno della stessa; i terzi tutte le persone fisiche o Enti o Associazioni che versano la quota ordinaria stabilita dall'Assemblea.

Articolo 5

Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. L'ammissione all'Associazione avviene su richiesta dell'interessato al Presidente; essa è accolta a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale annuale;
- Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso, senza possibilità di restituzione;
- Espulsione: il Consiglio Direttivo Nazionale delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 6

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, versati da Soci, non Soci, enti pubblici o privati, per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- d. il Collegio dei Revisori;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

Articolo 8

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Articolo 9

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (a mezzo lettera, posta prioritaria o raccomandata; a mano; telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 10

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione, individuato come da art. 12 del presente Statuto, o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti e sottoscritti dal Segretario e firmati dal Presidente.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- l'assunzione eventuale di personale dipendente;
- predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire le quote annuali dovute dai Soci.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 13

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surroga. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere formalmente invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 14

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente in assenza di quest'ultimo dal membro del Consiglio più anziano per iscrizione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

SEGRETARIO E TESORIERE

Articolo 15

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci.

Il Tesoriere collabora con il Presidente, a lui spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

PRESIDENTE

Articolo 16

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni; tale incarico può essere rieletto per non più di tre mandati consecutivi. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntualità;
- individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e per gli associati.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 17

L'Assemblea può eleggere un Presidente Onorario tra gli iscritti all'Associazione che si distinguano o si siano distinti per particolari meriti culturali e per l'impegno profuso nel perseguimento degli scopi associativi. Non è soggetto a scadenza se non per rinuncia volontaria. Il Presidente onorario è invitato a presiedere i convegni promossi dall'Associazione e a relazionare all'interno degli stessi, salvo sua espressa rinuncia.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 18

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni, senza possibilità di riconferma. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 19

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglimento

Articolo 20

Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per l'impossibilità di continuare l'attività e di perseguire le finalità statutarie o nelle ipotesi previste dal Codice Civile. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 21

Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.

CARICHE SOCIALI

Daniele GIANCANE PRESIDENTE

Cosimo RODIA Vice presidente

Angela GIANNELLI Segretaria

Mario LOGRIECO Tesoriere

Collegio sindacale

Giuseppe CAPOZZA Presidente del collegio

Francesco SPILOTROS Membro

Fortunato DELLORUSSO Membro

Maria FORINA Membro supplente

Laura FUSCO Membro supplente